SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1093)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione (MALFATTI)

NELLA SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1978

Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1978, n. 10, concernente svolgimento delle elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi di governo universitario

Onorevoli Senatori. — L'articolo 9 del decreto-legge 1º ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, ha introdotto innovazioni nella composizione dei diversi organi di governo unversitario (consigli di facoltà, consigli di amministrazione delle Università e delle opere universitarie) ed ha disciplinato le modalità di svolgimento delle elezioni delle varie rappresentanze elettive nei predetti organi.

Con successiva legge 14 ottobre 1974, n. 525, è stata fissata la data di svolgimento delle elezioni della rappresentanza studentesca nel periodo tra il 15 gennaio ed il 15 febbraio, mentre la durata in carica degli studenti eletti è stata stabilita in un biennio dalla legge 24 dicembre 1976, n. 888.

È noto che gli organi di governo universitario sono chiamati ad esercitare le pro-

prie funzioni principalmente al momento dell'avvio dell'anno accademico, per l'organizzazione amministrativa, didattica e scientifica dell'attività dell'Ateneo.

A tal fine, per l'insediamento di tali organi in concomitanza dell'inizio dell'anno accademico vengono elette le varie rappresentanze previste dalla legge, con esclusione, però, della rappresentanza studentesca, che viene eletta, come si è detto, nel periodo tra il 15 gennaio ed il 15 febbraio, periodo in cui l'anno accademico è già iniziato.

Il presente decreto-legge intende ovviare a tale ingiustificata diversità di disciplina nello svolgimento delle elezioni delle rappresentanze elettive negli organi di governo universitario, prevedendo un periodo il più possibile vicino all'inizio dell'anno accademico anche per l'elezione della rappresentanza studentesca.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tale soluzione consentirà agli studenti eletti di partecipare alle sedute degli organi di governo universitario, che si terranno al momento iniziale dell'anno accademico.

Stante la prossima scadenza del periodo fissato dal legislatore per lo svolgimento delle predette elezioni, si è ritenuto di dover emanare il presente decreto-legge, il cui articolo 1 rinvia le elezioni in questione all'inizio dell'anno accademico 1978-79, e comunque a data non successiva al 10 dicembre 1978.

Di conseguenza si prevede, al secondo comma, che gli studenti già eletti rimangano in carica fino al rinnovo delle rappresentanze. Il terzo comma è ispirato dalla preoccupazione che venga costituito il comitato previsto dalla legge 28 giugno 1977, n. 394, per lo sviluppo e il potenziamento delle attività sportive universitarie, di cui fanno parte due studenti eletti ai sensi del citato articolo 9 del decreto-legge n. 580 del 1973.

A tal fine, stabilisce che, in via transitoria e sino allo svolgimento delle elezioni, siano chiamati a far parte di detto comitato i due studenti componenti del consiglio di amministrazione dell'Università, eletti con più voti di preferenza e appartenenti, nel caso di più liste, alle due che abbiano riportato il maggior numero di voti.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 16 gennaio 1978, n. 10, concernente svolgimento delle elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi di governo universitario.

LEGISLATURA VII - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Decreto-legge 16 gennaio 1978, n. 10, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 17 gennaio 1978.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità di avvicinare la data dello svolgimento delle elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi di governo universitario all'inizio dell'anno accademico;

Considerata l'urgenza di provvedere al rinvio delle predette elezioni che devono svolgersi nel periodo tra il 15 gennaio ed il 15 febbraio 1978;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

DECRETA:

Art. 1.

Le elezioni delle rappresentanze studentesche previste dall'articolo 9 del decreto-legge 1º ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 2 della legge 28 giugno 1977, n. 394, che ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 ottobre 1974, n. 525, devono svolgersi tra il 15 gennaio ed il 15 febbraio 1978, sono rinviate all'inizio dell'anno accademico 1978-79 e, comunque, a data non successiva al 10 dicembre 1978.

Gli studenti già eletti negli organi di governo universitario restano in carica fino al rinnovo delle rappresentanze a norma del precedente comma.

In attesa del rinnovo delle rappresentanze studentesche fanno parte del comitato di cui alla legge 28 giugno 1977, n. 394, i due studenti componenti del consiglio di amministrazione dell'Università, eletti con più voti di preferenza e appartenenti, nel caso di più liste, alle due che abbiano riportato il maggior numero di voti.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1978

LEONE

Andreotti — Malfatti

Visto, il Guardasigilli: Bonifacio